

ATTO COSTITUTIVO

della "ACCADEMIA TARQUINIA MUSICA - ASSOCIAZIONE CULTURALE".

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i sottoscritti e da restare depositata agli atti del notaio autenticante le firme:

- Giovannini Riccardo, nato a Roma il 24 febbraio 1952, codice fiscale GVN RCR 52B24 H501L,

[REDACTED]

- Pugliese Giuseppe nato a Torricella Peligna il 6 agosto 1954 cod.fis. PGL GPP 54M06 L291I,

[REDACTED]

- Ranucci Roberta nata a Civitavecchia il 9 aprile 1967 cod.fis. RNC RRT 67D49 C773B,

[REDACTED]

- Cardia Giovanni Lorenzo nato a Matera il 10 ottobre 1957 cod.fis. CRD GNN 57R10 F052K

[REDACTED]

- Contessi Claudia nata a Civitavecchia il 23 agosto 1957 cod.fis. CNT CLD 57M63 C773V,

[REDACTED]

previa dichiarazione di essere cittadini italiani,
e che i codici fiscali sopra indicati sono quelli
loro attribuiti dall'Amministrazione Finanziaria,
con il presente atto, dichiarano di voler
costituire come costituiscono una associazione
non avente scopo di lucro sotto la denominazione
sociale di "ACCADEMIA TARQUINIA MUSICA -
ASSOCIAZIONE CULTURALE", con sede in Tarquinia
alla via G. Carducci n.14.

L'oggetto dell' Associazione, la sua durata, la
sede, i poteri dell'Organo Amministrativo e tutte
le altre norme che regolano e disciplinano
l'Associazione stessa risultano dallo statuto
sociale di cui in appresso.

I sottoscritti costituenti dichiarano di voler
affidare l'amministrazione dell'associazione con
tutti i più ampi poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, ad un Consiglio
Direttivo e nominano a tale carica, per il primo
triennio i signori:

- Presidente: Prof.ssa Roberta Ranucci;
- Vicepresidente: Pugliese Giuseppe;
- Segretario: Contessi Claudia;

- Consigliere - Direttore Musicale: Giovannini

Riccardo:

- Consigliere - Direttore Artistico: Cardia

Giovanni Lorenzo;

i quali essendo presenti dichiarano di accettare la carica e che a loro carico non sussistono alcune delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Nella prima riunione l'assemblea della Associazione provvederà ad approvare il redigendo Regolamento.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013

STATUTO

ARTICOLO 1. È costituita una associazione culturale denominata "ACCADEMIA TARQUINIA MUSICA - ASSOCIAZIONE CULTURALE". L'associazione ha sede in Tarquinia (VT), attualmente in via G. Carducci 14.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo di trasferire la sede nell'ambito del medesimo Comune.

ARTICOLO 2. L'associazione ha per scopo, senza alcun fine di lucro, lo svolgimento in favore di iniziative di carattere artistico-musicale, atte a

favorire la formazione nel settore della cultura musicale. Si propone, pertanto, a titolo esemplificativo:

- l'incentivazione e divulgazione della pratica musicale attraverso lo svolgimento di corsi formativi all'uso di strumenti, all'attività corale, alla musica d'insieme, che coinvolgano persone di qualunque età;
- l'avvicinarsi alla musica e allo spettacolo attraverso lo svolgimento di concerti, seminari, laboratori sperimentali di studi;
- creare attività concertistiche che coinvolgano i soci alla pratica musicale in pubblico, fornendo così importanti esperienze per una corretta formazione musicale;
- offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
- organizzare e gestire manifestazioni culturali e musicali in proprio ed in collaborazione con altri enti, istituzioni culturali e scuole, al fine di diffondere e valorizzare la pratica musicale;

- l'organizzazione e realizzazione di corsi superiori di formazione musicale idonei alla preparazione per accedere ai corsi Accademici triennali e successivamente biennali dei Conservatori di Musica;

- promuovere l'attività discografica ed editoriale, pubblicazione di riviste, bollettini, atti di convegni e seminari, di studi e di ricerche.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà altresì compiere, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, comprese le assunzioni di mutui ordinari, fondiari, immobiliari e mobiliari, l'acquisto di beni mobili ed immobili che, rientranti nell'oggetto sociale, saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, prestando fidejussioni e garanzie anche ipotecarie anche a favore di terzi, il tutto non in via prevalente e nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

L'Associazione potrà, infine, in ossequio e nel pieno rispetto della legge, assumere ed attribuire interessenze o partecipazioni in o ad altre associazioni, società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente con espressa esclusione del collocamento presso terzi ai sensi di legge.

ARTICOLO 3. La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che, avendo compiuto la maggiore età ed avendo interesse alla realizzazione dei fini sociali, ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Chi intende diventare socio deve sottoscrivere la domanda di ammissione corredata dei propri dati anagrafici, in cui dichiari espressamente di volere condividere le finalità della Associazione e di volerne osservare lo Statuto. Il socio una volta ammesso è obbligato a versare la quota associativa annuale nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio ad osservarne lo Statuto, l'eventuale Regolamento, le decisioni

legalmente adottate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alle domande di ammissione entro sessanta (60) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di mancato accoglimento entro il termine citato (che comporterà anche la restituzione della quota associativa eventualmente versata), la domanda si intende accolta.

ARTICOLO 5. Ogni associato dovrà versare una quota associativa annuale, dell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota annuale dovrà essere versata entro il mese di febbraio di ciascun anno. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Direttivo procederà alla espulsione del socio moroso.

ARTICOLO 6. Tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea con diritto di voto, e di essere eletti ad incarichi associativi. Ciascun familiare dell'associato ha diritto di partecipare alle iniziative dell'associazione, previo un pagamento di un contributo annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7. L'associato può recedere dall'associazione con dichiarazione scritta inviata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con la chiusura dell'anno solare in corso.

ARTICOLO 8. Gli associati che cessano per qualsiasi motivo di partecipare all'associazione, perdono ogni diritto al patrimonio sociale, e non possono chiedere la restituzione delle quote e dei contributi versati; la stessa disposizione si applica per i contributi versati per i familiari dell'associato a norma dell'art. 6. Quote e contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 9. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro e non oltre il trenta settembre, per

l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria - per decisione del Consiglio Direttivo; - su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli associati.

ARTICOLO 11. Le assemblee ordinarie devono esser convocate a mezzo di avviso da affiggersi presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione ovvero con sms, e - mail, fax e qualunque altro mezzo di cui si abbia prova di ricezione. Le assemblee straordinarie devono essere convocate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno della seconda convocazione, per il caso che la prima andasse deserta. La seconda non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 12. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con

la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno la metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Per la nomina alle cariche sociali la votazione è effettuata a scrutinio segreto: il Presidente dell'assemblea sceglie in questo caso due scrutatori tra i presenti. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi esclusivamente ad altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

ARTICOLO 13. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza di entrambi l'assemblea stessa designa chi deve presiederla. I

verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario ed in caso di sua assenza da soggetto scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti; il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di richiedere un notaio per redigere il verbale dell'assemblea. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, e fra essi il Presidente e il Vice-Presidente;

c. deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

- in sede straordinaria:

a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

c. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove ad membri nominati dall'assemblea fra gli associati.

L'assemblea che procede alla nomina decide preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio Direttivo. L'assemblea stessa, subito dopo l'elezione dei Consiglieri, elegge fra i Consiglieri nominati, il Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore artistico, il Direttore musicale - responsabile dei Corsi Superiori di Formazione musicale ed il segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 15. Qualora nel corso del mandato venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procederà per cooptazione alla sostituzione; il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla prima assemblea.

ARTICOLO 16. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta da uno

dei suoi membri con l'indicazione delle materie da trattare. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da spedirsi almeno sette giorni prima di quello stabilito per adunanza a mezzo lettera raccomandata, sms, fax, e - mail o qualunque altro mezzo che ne dia prova di ricezione e in caso di particolare urgenza con un preavviso almeno di ventiquattro ore. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

ARTICOLO 17. Il Consiglio Direttivo:

a. delibera con i più ampi poteri sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;

- b. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche eccedente l'ordinaria amministrazione;
- c. predisponde i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- d. esamina le domande di ammissione di nuovi associati e delibera su di esse ai sensi dell'art. 4;
- e. stabilisce i contributi e le quote associative di cui all'art. 6;
- f. delibera sulla adesione e partecipazione dell'associazione ad Enti, Istituzioni pubbliche e private, società che interessino l'attività dell'associazione stessa, designando eventualmente i propri rappresentanti;
- g. redige ed approva i regolamenti interni per il migliore funzionamento dell'associazione.

ARTICOLO 18. Il Presidente dirige l'associazione ed ha la rappresentanza di essa, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la rappresentanza generale della conduzione del buon andamento degli affari sociali; egli in particolare sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea

e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; egli è altresì autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

ARTICOLO 19. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a. quote di iscrizione e quote annuali ordinarie stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b. eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea per reperire i fondi per il migliore funzionamento dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- c. versamenti volontari degli associati;
- d. proventi derivanti da eventuali iniziative o manifestazioni promosse dall'associazione;
- e. contributi della Pubblica Amministrazione, Enti Locali, Istituti di Credito, Enti, Fondazioni e società in genere;

f. sovvenzioni, donazioni o lasciti, anche ereditari di terzi.

ARTICOLO 20. Le quote annuali ordinarie sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento in cui è avvenuta l'ammissione a socio. L'associato dimissionario o che comunque cessi di far parte dell'associazione, è tenuto al pagamento della quota annuale per tutto l'anno solare in corso. Le stesse disposizioni si applicano per i contributi versati per i familiari dell'associato a norma dell'art. 6. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 21. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 22. In caso di scioglimento, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il

suo patrimonio, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23. Particolari norme di funzionamento e
di esecuzione del presente statuto potranno esser
eventualmente disposte con regolamenti interni
elaborati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24. Per tutto quanto non è previsto dal
presente Statuto, si fa rinvio alle norme
 contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi
 vigenti.

Tarquinia lì 3 dicembre 2012

f.to Giovannini Riccardo

f.to Pugliese Giuseppe

f.to Ranucci Roberta

f.to Cardia Giovanni Lorenzo

f.to Contessi Claudia

Numero 9298 di repertorio Raccolta Numero
5075

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Eleonora Capozzi notaio in Tarquinia ed iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che, previa ammonizione

fatta da me Notaio agli interessati, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulle
responsabilità penali che essi assumono in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto
falso o contenente dati non più rispondenti a
verità, è stata apposta in mia presenza la
propria firma in calce ed a margine dei fogli
intermedi del presente atto, previa lettura da me
notaio datane, dai signori:

- Giovannini Riccardo, nato a Roma il 24 febbraio
1952, [REDACTED]
- Pugliese Giuseppe nato a Torricella Peligna il 6
agosto 1954, [REDACTED]
- Ranucci Roberta nata a Civitavecchia il 9 aprile
1967, [REDACTED]
- Cardia Giovanni Lorenzo nato a Matera il 10
ottobre 1957, [REDACTED]
- Contessi Claudia nata a Civitavecchia il 23
agosto 1957, [REDACTED]

delle cui identità personali io Notaio sono certo,
oggi tre dicembre duemiladodici in Tarquinia nel
mio studio, alle ore dodici e minuti trenta.

F.to Eleonora Capozzi Notaio.

Copia conforme all'originale firmato a norma di
legge:

Tarquinia li 25 gennaio 2013